REGOLAMENTO (CEE) N. 859/81 DEL CONSIGLIO

del 1° aprile 1981

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1981/1982, l'aiuto forfettario alla produzione e il prezzo d'obiettivo nel settore dei foraggi essiccati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, l'articolo 4, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 5, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [2],

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1117/78, l'aiuto forfettario alla produzione dei foraggi essiccati deve essere fissato in modo da migliorare l'approvvigionamento di prodotti proteici della Comunità ;

considerando che, a norma dell'articolo 4 dello stesso regolamento, il prezzo d'obiettivo di alcuni prodotti del settore dei foraggi essiccati deve essere fissato ad un livello equo per i produttori ; che tale prezzo deve riferirsi ad una qualità tipo rappresentativa della qualità media dei foraggi essiccati prodotti nella Comunità ;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1117/78, l'aiuto complementare previsto dal paragrafo 1 di detto articolo deve essere pari ad una percentuale della differenza tra il prezzo d'obiettivo e il prezzo medio del mercato mondiale dei prodotti in questione ; che, tenuto conto delle caratteristiche del mercato in causa, è opportuno fissare tale percentuale all'80 % per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo trattino, e lettera c), del regolamento (CEE) n. 1117/78, e al 45 % per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), secondo trattino, dello stesso regolamento ;

considerando che i criteri per la fissazione dell'aiuto forfettario e del prezzo d'obiettivo applicabili in Grecia sono stati stabiliti dall'articolo 104 dell'atto di adesione del 1979,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1981/1982 l'importo dell'aiuto forfettario alla produzione previsto dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1117/78 è fissato :

a) per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), di detto regolamento :

— a 2,68 ECU/t per la Grecia,

— a 13,41 ECU/t per gli altri Stati membri ;

b) per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere b) e c), dello stesso regolamento a 7,03 ECU/t per tutti gli Stati membri.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 1981/1982, il prezzo d'obiettivo per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1117/78 è fissato :

— a 140,93 ECU/t per la Grecia,

— a 148,08 ECU/t per gli altri Stati membri.

Tale prezzo si riferisce ad un prodotto :

— avente un tenore d'umidità dell'11 %,

— avente un tenore di proteine gregge totali, rispetto alla sostanza secca, del 18 %.

Articolo 3

Per la campagna di commercializzazione 1981/1982, le percentuali da prendere in considerazione per il calcolo dell'aiuto complementare di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78 sono le seguenti :

— 80 % per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo trattino, e lettera c), di detto regolamento,

(1) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.
(2) Parere reso il 26 marzo 1981 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) Parere reso il 25 e 26 marzo 1981 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

— 45 % per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), secondo trattino, di detto regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile :

— per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1117/78, a decorrere dal 1° luglio 1981 ;

— per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere b) e c), di detto regolamento, a decorrere dal 1° aprile 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1° aprile 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS